

## **ALLEGATO 4**

### **SCHEMA DI ACCORDO QUADRO**



**SCHEMA DI ACCORDO QUADRO DI CUI ALL'ART. 59, COMMA 8, D.LGS. N. 163/2006 PER LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI RASSEGNA STAMPA E SERVIZI CONNESSI**

**CIG**

**TRA**

**Consip S.p.A.**, a socio unico con sede legale in Roma e domiciliata ai fini del presente atto in Roma, Via Isonzo n. 19/E, capitale sociale Euro 5.200.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Roma al n. 313515/97, REA 878407 di Roma, P. IVA 05359681003, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante, Dott. \_\_\_\_\_, giusta poteri allo stesso conferiti dallo statuto sociale e dalla deliberazione di aggiudicazione del Consiglio di Amministrazione in data \_\_\_\_\_ (nel seguito per brevità anche "**Consip S.p.A.**");

**E**

- \_\_\_\_\_, sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_\_=, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, in persona del \_\_\_\_\_ e legale rappresentante Dott. \_\_\_\_\_, giusta poteri allo stesso conferiti da \_\_\_\_\_, [in caso di RTI, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante \_\_\_\_\_, sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_\_=, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, e la mandante \_\_\_\_\_, sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_\_=, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in \_\_\_\_\_, dott. \_\_\_\_\_, repertorio n. \_\_\_\_\_ ] (nel seguito per brevità anche "**Fornitore**")

**E**

- \_\_\_\_\_, sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_\_=, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, in persona del \_\_\_\_\_ e legale rappresentante Dott. \_\_\_\_\_, giusta poteri allo stesso conferiti da \_\_\_\_\_, [in caso di RTI, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante \_\_\_\_\_, sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_\_=, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, e la mandante \_\_\_\_\_, sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_\_=, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in \_\_\_\_\_, dott. \_\_\_\_\_, repertorio n. \_\_\_\_\_ ] (nel seguito per brevità anche "**Fornitore**")



## E

- \_\_\_\_\_, sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_\_, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, in persona del \_\_\_\_\_ e legale rappresentante Dott. \_\_\_\_\_, giusta poteri allo stesso conferiti da \_\_\_\_\_, [in caso di RTI, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante \_\_\_\_\_, sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_\_, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, e la mandante \_\_\_\_\_, sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_\_, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in \_\_\_\_\_, dott. \_\_\_\_\_, repertorio n. \_\_\_\_\_ ] (nel seguito per brevità anche “**Fornitore**”)

## PREMESSO

- a) che Consip S.p.A., società interamente partecipata dal Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e s.m.i., dell'articolo 58, Legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché dei relativi decreti attuativi, DD.MM. del 24 febbraio 2000 e del 2 maggio 2001, ha, tra l'altro, il compito di attuare lo sviluppo e la gestione operativa del Programma di razionalizzazione della spesa di beni e servizi per la pubblica amministrazione;
- b) che l'articolo 2, comma 225, Legge 23 dicembre 2009, n. 191, consente a Consip S.p.A. di concludere Accordi Quadro, ai sensi dell'articolo 59 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i. a cui le Amministrazioni Pubbliche indicate all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. nonché le Amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del citato D.Lgs. n. 163/2006 possono fare ricorso per l'acquisto di beni e di servizi;
- c) che, peraltro, l'utilizzazione dello strumento dell'Accordo Quadro e, quindi, una gestione in forma associata della procedura di scelta del contraente, mediante aggregazione della domanda di più soggetti, consente la razionalizzazione della spesa di beni e servizi, il supporto alla programmazione dei fabbisogni, la semplificazione e standardizzazione delle procedure di acquisto, il conseguimento di economie di scala, una maggiore trasparenza delle procedure di gara, il miglioramento della responsabilizzazione e del controllo della spesa, un incremento della specializzazione delle competenze, una maggiore efficienza nell'interazione fra Amministrazione e mercato e, non ultimo, un risparmio nelle spese di gestione della procedura medesima;
- d) che in esecuzione di quanto precede, Consip S.p.A., in qualità di stazione appaltante e centrale di committenza, ha indetto con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, foglio inserzioni, n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ e nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, una procedura aperta per la stipula di un Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 59, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006, per la



prestazione dei Servizi di Rassegna stampa e servizi connessi, sul quale basare gli appalti specifici che ciascuna Amministrazione medesima potrà aggiudicare per tutta la durata di detto Accordo Quadro;

- e) che i Fornitori che sottoscrivono il presente Accordo Quadro sono risultati aggiudicatari della predetta procedura aperta e, per l'effetto, hanno manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire quanto stabilito nel presente Accordo Quadro alle condizioni, modalità e termini ivi stabiliti e nei successivi appalti;
- f) che la stipula del presente Accordo Quadro non è fonte di alcuna obbligazione per la Consip S.p.A. e/o per le Amministrazioni nei confronti dei Fornitori in quanto esso definisce la disciplina relativa alle modalità di rilancio del confronto competitivo per l'aggiudicazione di singoli Appalti Specifici finalizzati alla stipula di un Contratto di fornitura nel quale verranno specificati, di volta in volta, le tipologie di servizi da fornire, le quantità, la tempistica, ecc.;
- g) che il presente documento potrà contenere, unicamente per finalità di esposizione maggiormente circostanziata, anche obbligazioni scaturenti dalla sottoscrizione dell'Appalto Specifico. Ciò non potrà determinare alcuna aspettativa nei confronti dell'aggiudicatario del presente Accordo Quadro;
- h) che i singoli contratti di fornitura verranno conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni ed il fornitore risultato aggiudicatario del singolo Appalto Specifico, in base alle modalità ed i termini indicati nel presente Accordo Quadro e relativi allegati, nonché nella Richiesta di offerta dell'Appalto Specifico;
- i) che i Fornitori dichiarano che quanto risulta dal presente Accordo Quadro e dai suoi Allegati, ivi compreso il Capitolato d'Oneri ed il Capitolato Tecnico, nonché gli ulteriori atti della procedura, definiscono in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente atto, nonché l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, hanno potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta che ritengono pertanto remunerativa;
- j) che i Fornitori hanno presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Accordo Quadro che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
- k) che ciascun Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati, e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce al presente Accordo Quadro;
- l) che il presente Accordo Quadro viene sottoscritto dalle parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.

***Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate***  
**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**



## ARTICOLO 1

### Definizioni

1. Nell'ambito del presente Accordo Quadro, si intende per:
  - a) **Accordo Quadro:** il presente atto, comprensivo di tutti i suoi Allegati, nonché dei documenti ivi richiamati, quale accordo concluso dalla Consip S.p.A., anche per conto dell'Amministrazione, da una parte, ed i Fornitori, dall'altra parte, con lo scopo di stabilire le clausole relative agli Appalti Specifici da aggiudicare per tutta la durata del medesimo Accordo Quadro;
  - b) **Amministrazione:** le Amministrazioni che sono legittimate ad utilizzare il presente Accordo Quadro nel periodo di sua validità ed efficacia, ai sensi dell'art. 2 comma 225 della Legge Finanziaria del 23 dicembre 2009 n. 191, e che possono pertanto aggiudicare Appalti Specifici basati sul presente Accordo Quadro;
  - c) **Attivazione dell'Accordo Quadro:** data di decorrenza del termine di durata dell'Accordo Quadro, di cui all'art. 4, che non potrà essere comunque superiore a 45 (quarantacinque) giorni solari successivi alla data di stipula dello stesso Accordo Quadro;
  - d) **Fornitore o Fornitore AQ:** ciascun aggiudicatario (impresa, raggruppamento temporaneo o consorzio di imprese) della procedura aperta di cui in premessa che, conseguentemente, sottoscrive il presente Accordo Quadro impegnandosi a quanto nello stesso previsto e, in particolare, a partecipare al confronto competitivo per l'aggiudicazione dei singoli Appalti Specifici;
  - e) **Fornitore AS:** l'aggiudicatario (l'impresa o il raggruppamento temporaneo o il consorzio di imprese) dei singoli Appalti Specifici scaturenti dalla procedura di cui in premessa, e che conseguentemente sottoscriverà il corrispondente Appalto Specifico;
  - f) **Capitolato d'Oneri:** il documento allegato al presente atto che ha disciplinato la partecipazione alla procedura aperta di cui in premessa, contenente altresì le condizioni e le modalità per la conclusione degli Appalti Specifici;
  - g) **Appalto/i Specifico/i:** ciascuna procedura indetta dall'Amministrazione per la selezione, mediante rilancio del confronto competitivo tra i Fornitori parti del presente Accordo Quadro, del soggetto al quale affidare la fornitura dei servizi di Rassegna Stampa e servizi connessi in base ai criteri, le modalità ed i termini indicati nell'Accordo Quadro e nella Richiesta di Offerta;
  - h) **Richiesta di Offerta:** l'atto di avvio della procedura di confronto competitivo che verrà inviato dall'Amministrazione ai Fornitori, per il rilancio del confronto competitivo per l'aggiudicazione di un Appalto Specifico;
  - i) **Contratto di fornitura:** il contratto stipulato dall'Amministrazione con l'aggiudicatario dell'Appalto Specifico.
2. Le espressioni riportate negli Allegati al presente Atto hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati, tranne qualora il contesto delle singole clausole dell'Accordo Quadro disponga diversamente.



## ARTICOLO 2

### Valore delle premesse, degli allegati e norme regolatrici

1. Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara ed il Capitolato d'Oneri, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro: l'Allegato "A" (Capitolato Tecnico), l'Allegato "B" (Relazione tecnica del Fornitore), l'Allegato "C" (Dichiarazione relativa ai ribassi del Fornitore), l'Allegato "D" (Capitolato d'Oneri).
3. Il presente Accordo Quadro è regolato, in via gradata:
  - a) dal contenuto dell'Accordo Quadro e dei suoi Allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con i Fornitori relativamente alle attività e prestazioni contrattuali che costituiscono parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro;
  - b) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 163/2006;
  - c) dalle disposizioni di cui al D.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207;
  - d) dalle disposizioni contenute nel D.M. 28 ottobre 1985 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, nonché dalle altre disposizioni anche regolamentari in vigore per l'Amministrazione, di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, formano parte integrante del presente Atto;
  - e) dalle norme in materia di Contabilità di Stato;
  - f) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;
  - g) dal Codice Etico della Consip S.p.A..
4. I singoli Appalti Specifici, nonché i relativi Contratti di fornitura saranno regolati dalle disposizioni indicate ai precedenti commi, nonché dalle disposizioni in essi previste in attuazione e/o integrazione dei contenuti del presente Accordo Quadro, nonché di quanto verrà disposto nella Richiesta di Offerta.
5. In caso di contrasto o difficoltà interpretativa tra quanto contenuto nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati, da una parte, e quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica, dall'altra parte, prevarrà quanto contenuto nei primi, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta Tecnica contenga, a giudizio della Consip S.p.A. e/o delle Amministrazioni, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati.
6. Le clausole dell'Accordo Quadro sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.



7. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel presente Accordo Quadro e nei Contratti di Fornitura e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con l'Accordo Quadro e relativi Allegati e/o con i Contratti di Fornitura, Consip S.p.A. e/o le Amministrazioni Contraenti, da un lato, e il Fornitore, dall'altro lato, potranno concordare le opportune modifiche ai surrichiamati documenti sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei relativi criteri di aggiudicazione della procedura.

### **ARTICOLO 3**

#### **Oggetto dell'Accordo Quadro**

1. L'Accordo Quadro definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alle condizioni e alle modalità di affidamento da parte delle Amministrazioni dei singoli Appalti Specifici e, conseguentemente, di esecuzione delle prestazioni oggetto dei singoli Contratti di fornitura, aventi ad oggetto Servizi di Rassegna Stampa e servizi connessi.
2. Il presente Accordo Quadro è concluso con i Fornitori aggiudicatari della procedura aperta di cui in premessa, i quali, con la sottoscrizione del presente atto, si impegnano a partecipare ai confronti competitivi che saranno avviati, ai sensi dell'art. 59, comma 8, del D.Lgs n. 163/2006, dall'Amministrazione per l'aggiudicazione di Appalti Specifici basati sulle condizioni, se necessario precisandole, stabilite nel presente Accordo Quadro e relativi allegati, ivi incluse le condizioni indicate nel Capitolato d'Oneri.
3. Ciascun Fornitore dell'Accordo Quadro, inoltre, si impegna ad offrire nei predetti confronti competitivi e, comunque, in caso di aggiudicazione dei singoli Appalti Specifici, la prestazione dei servizi di Rassegna Stampa e servizi connessi ed in particolare:
  - la prestazione dei Servizi Base, secondo quanto stabilito nel paragrafo 2.2 del Capitolato Tecnico, nel rispetto dei livelli minimi di conformità per i KPI ivi previsti e degli eventuali livelli migliorativi offerti;
  - la prestazione dei Servizi accessori, secondo quanto stabilito nel paragrafo 2.3 del Capitolato Tecnico, nel rispetto delle condizioni di erogazione eventualmente offerte in Accordo Quadro e precisate in sede di procedura di aggiudicazione dell'AS;tutto alle condizioni stabilite nel Capitolato d'Oneri, nel Capitolato Tecnico e negli atti della documentazione di gara, ovvero, se migliorative, nell'Offerta Tecnica di cui all'Allegato B, o, comunque, alle condizioni stabilite dall'Amministrazione in sede di Richiesta di Offerta dell'Appalto Specifico.
4. Il valore stimato e comunque l'importo massimo del presente Accordo Quadro, rappresentativo della sommatoria dell'importo massimo ipotizzato degli Appalti Specifici che presumibilmente verranno aggiudicati in virtù dell'Accordo Quadro medesimo, è di Euro 6.400.000,00 (Euro seimilioniquattrocentomila/00), IVA esclusa.
5. In esecuzione del presente Accordo Quadro potranno essere indetti Appalti Specifici aventi ad oggetto la prestazione dei servizi di Rassegna stampa e servizi connessi la cui



durata non potrà essere inferiore a 24 mesi e superiore a 36 mesi.

6. La Consip S.p.A., nel periodo di efficacia del presente Accordo Quadro, si riserva la facoltà di incrementare il predetto quantitativo massimo complessivo, nei limiti in vigore per la Pubblica Amministrazione, alle condizioni e corrispettivi stabiliti nel presente atto e nei suoi Allegati; in particolare, Consip S.p.A. potrà, alle stesse condizioni, incrementare il predetto quantitativo massimo complessivo di cui al comma precedente fino a concorrenza di due quinti, ai sensi dell'art. 27 comma 3 del D.M. 28 ottobre 1985.
7. Al fine di aggiudicare un Appalto Specifico basato sul presente Accordo Quadro, le singole Amministrazioni procedono:
  - a) alla definizione delle tipologie e delle quantità delle fonti di monitoraggio, delle keyword e degli scenari per i Servizi base;
  - b) alla definizione degli eventuali Servizi accessori;
  - c) alla stima del valore del contratto di Fornitura nel rispetto delle condizioni stabilite nel presente Accordo Quadro e suoi allegati;
  - d) all'invio della Richiesta di Offerta ai Fornitori, nel rispetto delle condizioni previste nel presente Accordo Quadro e nel Capitolato d'Oneri eventualmente precisate dalla stessa Amministrazione in sede di Appalto Specifico;
  - e) all'analisi e alla valutazione delle offerte ricevute nei termini, in ragione del criterio di aggiudicazione e dei criteri di valutazione stabiliti dall'Amministrazione medesima nella Richiesta di Offerta, nonché alle condizioni stabilite nel presente Accordo Quadro nonché nel Capitolato d'Oneri, ed eventualmente precisate dall'Amministrazione in sede di Appalto Specifico;
  - f) alla aggiudicazione dell'Appalto Specifico e alla stipula del relativo Contratto di fornitura in favore del Fornitore che avrà presentato la migliore offerta e che, pertanto, risulterà essere l'aggiudicatario del confronto competitivo tra i Fornitori parti del presente Accordo Quadro.
8. In considerazione della natura dell'Accordo Quadro, si precisa che i costi della sicurezza per rischi interferenziali sono pari a Euro 0 (zero).

#### **ARTICOLO 4**

##### **Durata dell'Accordo Quadro**

1. Il presente Accordo Quadro ha una durata di 36 (trentasei) mesi decorrenti dalla data della relativa attivazione che avverrà il \_\_\_\_\_; tale durata potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 12 (dodici) mesi, previa comunicazione scritta della Consip S.p.A., da inviare ai Fornitori con almeno 10 (dieci) giorni di anticipo rispetto alla scadenza, a condizione che alla scadenza del termine non sia esaurito il quantitativo massimo stabilito, anche eventualmente incrementato, e fino al raggiungimento del medesimo.
2. Resta inteso che per durata dell'Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale le Amministrazioni potranno rilanciare il confronto competitivo tra i Fornitori per l'aggiudicazione del singolo Appalto Specifico mediante l'invio ai Fornitori della Richiesta





di Offerta.

3. In particolare, sarà necessario che entro il termine di durata sia stata inviata la Richiesta di Offerta; in tal caso, pertanto, l'aggiudicazione e l'esecuzione dell'Appalto Specifico saranno comunque regolati dal presente Accordo Quadro.
4. Con riferimento a ciascun Appalto Specifico, il relativo Contratto di fornitura ha una durata non inferiore a 24 mesi, a scelta dell'Amministrazione interessata e comunque non superiore a 36 mesi.

## ARTICOLO 5

### Prezzi e corrispettivi degli Appalti Specifici

1. I prezzi stabiliti nell'offerta economica, di cui all'Allegato "C" del presente atto, recante i prezzi dei Servizi Base e dei Servizi Accessori, rappresentano un vincolo per i Fornitori offerenti nell'Appalto Specifico; in particolare, in ciascun Appalto Specifico ogni singolo Fornitore dovrà presentare offerta per i servizi richiesti i cui prezzi unitari non dovranno essere superiori ai corrispondenti prezzi unitari offerti nella I<sup>a</sup> fase di aggiudicazione del presente Accordo Quadro.
2. Ciascun Fornitore, inoltre, in ogni singolo Appalto Specifico dovrà garantire il rispetto di tutte le caratteristiche tecniche (minime e migliorative) offerte per l'aggiudicazione del presente Accordo Quadro.
3. Pertanto, saranno esclusi dal confronto competitivo relativo a ciascun Appalto Specifico i concorrenti che:
  - offrano anche solo un prezzo unitario superiore al corrispondente prezzo unitario o offerto per l'aggiudicazione dell'Accordo Quadro,
  - prestino i servizi privi:
    - o delle caratteristiche minime stabilite nel Capitolato Tecnico dell'Accordo Quadro;
    - o qualora richieste dalla singola Amministrazione in Appalto Specifico, le caratteristiche migliorative offerte per l'aggiudicazione in I<sup>a</sup> fase dell'Accordo Quadro;
    - o delle caratteristiche migliorative richieste dall'Amministrazione in sede di aggiudicazione dell'Appalto Specifico.
4. Il pagamento dei **corrispettivi** dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario o postale, a presentazione dell'estratto conto, ovvero mediante altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché ai sensi delle emanate Determinazioni dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (già AVCP), e, fatte salve le eventuali ulteriori indicazioni sugli "strumenti idonei" che dovessero essere emanate dalla medesima Autorità.
5. I corrispettivi dovuti al Fornitore saranno oggetto di revisione ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006 e della disciplina ivi prevista.



## ARTICOLO 6

### Aggiudicazione degli Appalti Specifici

1. Ciascun Appalto Specifico verrà aggiudicato dalla singola Amministrazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa in ragione, nel rispetto e alle condizioni stabilite nel paragrafo 10.3 del Capitolato d'Oneri.
2. Fermo quanto stabilito in altre parti del presente Accordo Quadro e relativi Allegati, nella documentazione relativa all'Appalto Specifico e, comunque, nel Contratto che verrà stipulato con il Fornitore aggiudicatario dell'Appalto Specifico, l'Amministrazione:
  - determinerà la tipologia e la quantità delle fonti di monitoraggio, delle keyword e degli scenari che rappresenteranno l'oggetto contrattuale;
  - determinerà l'eventuale tipologia di servizi accessori e ne potrà meglio precisare le modalità di erogazione definite nel Capitolato Tecnico di cui all'Allegato A;
  - dovrà, laddove necessario, predisporre il documento dei rischi da interferenze e indicare i relativi costi della sicurezza;
  - potrà inserire nell'AS le penali contrattuali elencate a titolo esemplificativo ai commi da 4 a 14 dell'articolo 10 del presente AQ;
  - prevedrà la cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006, in favore dell'Amministrazione;
  - potrà prevedere ipotesi di risoluzione e/o recesso;
  - regolerà il subappalto, nel rispetto di quanto stabilito all'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006;
  - prevedrà il rispetto degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, secondo la normativa vigente;
  - potrà prevedere l'esecuzione di verifiche tecniche e documentali in corso di fornitura;
  - prevedrà prescrizioni relative alla riservatezza, alla trasparenza dei prezzi;
  - prevedrà modalità e termini di pagamento che verranno stabiliti nel rispetto della normativa vigente;
  - potrà prevedere una idonea copertura assicurativa;
  - prevedrà l'impegno del fornitore al puntuale rispetto della Legge n. 136/2010 e successiva normativa attuativa e/o modificativa, nonché le ipotesi di risoluzione contrattuale nei casi di mancato rispetto degli obblighi stabiliti in capo all'appaltatore;
  - potrà prevedere ogni altra prescrizione in uso nella contrattualistica pubblica;
  - potrà prevedere la facoltà di indicare uno sconto da applicare ai prezzi offerti in favore delle Amministrazioni contraenti che, all'atto della Richiesta di offerta avranno preventivamente riconosciuto al Fornitore AS la facoltà di cedere i crediti derivanti dalla regolare esecuzione del Contratto di fornitura secondo le modalità e nei termini indicati nel medesimo Contratto di fornitura;tutto nei limiti di quanto stabilito nel paragrafo 10.7 del Capitolato d'Oneri.
3. Le Amministrazioni, inoltre, provvederanno al momento dell'indizione dell'Appalto Specifico, alla comunicazione del nominativo del Responsabile del Procedimento, ai sensi



e per gli effetti dell'art. 10 del D.Lgs. n. 163/06 e del D.P.R. n. 207/2010; provvederanno, inoltre, alla nomina del Direttore dell'esecuzione, che dovrà essere soggetto diverso dal Responsabile del procedimento qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 300, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010.

- 4- Per la procedura di confronto competitivo tra i Fornitori, l'Amministrazione utilizzerà i mezzi telematici, messi a disposizione dalla Consip S.p.A..

## **ARTICOLO 7**

### **Obbligazioni generali del Fornitore**

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto degli Appalti Specifici basati sul presente Accordo Quadro di cui dovesse risultare aggiudicatario, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale, nonché i connessi oneri assicurativi.
2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell'Accordo Quadro, nel Capitolato d'Oneri, nel Capitolato Tecnico, nelle Richieste di Offerta e nei rispettivi Allegati e, in caso di aggiudicazione dell'AS, nei Contratti di fornitura.
3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche indicate nel Capitolato Tecnico ed eventualmente migliorate in offerta (sia di AQ che di AS), nonché rispettare i livelli minimi di conformità per i KPI previsti, gli eventuali livelli migliorativi offerti e quant'altro stabilito nei Contratti di fornitura e nei rispettivi Allegati; in ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula dell'Accordo Quadro, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nei Contratti di fornitura e nei relativi Allegati, ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tal titolo, nei confronti dell'Amministrazione e/o della Consip S.p.A., assumendosene ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a:
  - a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione dei Contratti di fornitura secondo quanto specificato nell'Accordo Quadro e nei rispettivi Allegati e negli atti di gara richiamati nelle premesse dell'Accordo Quadro e negli stessi Contratti di Fornitura;
  - b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la



- gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
- c) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire all'Amministrazione ed alla Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, di monitorare la conformità dei servizi e delle forniture alle norme previste nell'Accordo Quadro e nei Contratti di fornitura;
  - d) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
  - e) nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dall'Amministrazione o dalla Consip S.p.A., per quanto di rispettiva ragione;
  - f) comunicare tempestivamente alla Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione dell'Accordo Quadro e nei singoli Appalti Specifici, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
  - g) non opporre alla Consip S.p.A. e all'Amministrazione qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla fornitura e/o alla prestazione dei servizi;
  - h) mallevare e tenere indenne l'Amministrazione e la Consip S.p.A. da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
6. Le attività necessarie per la predisposizione dei mezzi e per l'attivazione dei servizi oggetto dell'Accordo Quadro e nei singoli Contratti di fornitura, eventualmente da svolgersi presso gli uffici delle Amministrazioni, dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con le Amministrazioni stesse; peraltro, il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli uffici dell'Amministrazione continueranno ad essere utilizzati dal personale dell'Amministrazione stessa e/o da terzi autorizzati.
- Il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dell'Amministrazione e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.
7. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dall'Amministrazione e/o da terzi autorizzati.
8. Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale specializzato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali; detto personale potrà accedere agli uffici dell'Amministrazione nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali procedure.
9. Il Fornitore si obbliga a: (a) dare immediata comunicazione alle Amministrazioni



- interessate o alla Consip S.p.A., per quanto di rispettiva ragione, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui all'Accordo Quadro e ai singoli Contratti di fornitura; (b) prestare i servizi oggetto dell'Accordo Quadro e suoi allegati e dei Contratti di fornitura nei luoghi che verranno indicati nei Contratti di fornitura stessi.
10. Il Fornitore prende atto ed accetta che i servizi oggetto dell'Accordo Quadro dovranno essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici dell'Amministrazione.
  11. I servizi oggetto dell'Accordo Quadro e dei singoli Contratti di fornitura non sono affidati al Fornitore in via esclusiva, pertanto l'Amministrazione e/o la Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, possono affidare le stesse forniture, attività e servizi anche a soggetti terzi, diversi dal medesimo Fornitore, nel rispetto della normativa vigente.
  12. Ai sensi dell'art. 118, comma 11, D.Lgs. n. 163/2006, con riferimento a tutti i sub-contratti stipulati dal Fornitore per l'esecuzione del contratto, è fatto obbligo al Fornitore stesso di comunicare alle Amministrazioni interessate, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto delle attività, delle forniture e dei servizi affidati.

## **ARTICOLO 8**

### **Obbligazioni specifiche del Fornitore**

1. Ciascun singolo Fornitore dell'AQ ha l'obbligo di tenere costantemente aggiornata, per tutta la durata del presente Accordo Quadro, secondo quanto previsto al paragrafo 9.1 del Capitolato d'Oneri, la documentazione amministrativa richiesta e presentata alla Consip S.p.A. per la stipula del presente Accordo Quadro.  
In particolare, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, ciascun Fornitore ha l'obbligo di:
  - A) comunicare alla Consip S.p.A. ogni modificazione e/o integrazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38, del D.Lgs. n. 163/2006, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni lavorativi decorrenti dall'evento modificativo/integrativo;
  - B) inviare alla Consip S.p.A. con periodicità semestrale la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese;
  - C) comunicare alla Consip S.p.A. ogni modifica, ovvero il venir meno dei requisiti attestanti la capacità tecnica richiesta ai fini della partecipazione, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni lavorativi decorrenti dall'evento modificativo.
2. Ciascun singolo Fornitore ha l'obbligo di comunicare tempestivamente alla Consip S.p.A. le eventuali modifiche, che possano intervenire per tutta la durata del presente Accordo Quadro, in ordine alle modalità di esecuzione contrattuale.

## **ARTICOLO 9**

### **Verifiche ispettive e monitoraggio**



1. Anche ai sensi degli artt. 312 e segg. del dpr 207/2000, il Fornitore si obbliga a consentire all'Amministrazione ed alla Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dei Contratti di fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
2. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione, oltre che dalla Consip S.p.A., per quanto di propria competenza.
3. In ogni caso, l'Amministrazione, nel corso degli Appalti Specifici, ha facoltà di procedere alle verifiche di cui al paragrafo 6 del Capitolato Tecnico.
4. Nei confronti dei Fornitori aggiudicatari degli AS la Consip S.p.A. si riserva di procedere alle verifiche ispettive secondo quanto stabilito al paragrafo 6 del Capitolato Tecnico di cui alle premesse. I costi e le spese relative all'esecuzione di tutte le predette verifiche, ivi incluse le spese di trasferta e soggiorno, necessarie per lo svolgimento delle attività sopra indicate, sono a carico del Fornitore sottoposto a verifica sino a concorrenza dell'importo massimo pari allo 0,5% del valore complessivo dei singoli Appalti Specifici derivanti dall'Accordo Quadro, aggiudicati al momento della verifica da parte dell'Organo di ispezione.
5. Resta inteso che con riferimento alle verifiche ispettive successive alla prima, ai fini della determinazione dell'ammontare dei singoli Appalti Specifici derivanti dall'Accordo Quadro saranno presi in considerazione solo quelli aggiudicati in data successiva alla precedente verifica.
6. L'esito negativo delle verifiche comporta l'applicazione delle penali di cui oltre, con facoltà di escutere la cauzione di cui al successivo articolo 11.

## **ARTICOLO 10**

### **Penali**

1. Per ogni giorno lavorativo di ritardo da parte del Fornitore, non imputabile a Consip S.p.A. ovvero a forza maggiore o caso fortuito, nell'adempimento agli obblighi previsti al precedente art. 8, comma 1, lettere A), B) e C), per la presentazione della documentazione ivi indicata, la Consip applicherà al Fornitore una penale pari a Euro 200,00= (duecento/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
2. Qualora al termine di ciascun ciclo di verifiche ispettive, così come disciplinate nel paragrafo 6 del Capitolato Tecnico, risulti che:
  - su più del 30% degli Appalti Specifici verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nell'APPENDICE E del Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Appalto Specifico, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,6% (zero virgola sei per mille) del valore complessivo degli Appalti Specifici per i quali è stata rilevata una non conformità grave;
  - su più del 50% degli Appalti Specifici verificati è stata riscontrata una non



conformità grave, secondo quanto definito nell'APPENDICE E del Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Appalto Specifico, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,8‰ (zero virgola otto per mille) del valore complessivo degli Appalti Specifici per i quali è stata rilevata una non conformità grave;

- su più del 75% degli Appalti Specifici verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nell'APPENDICE E del Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Appalto Specifico, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 1‰ (uno per mille) del valore complessivo degli Appalti Specifici per i quali è stata rilevata una non conformità grave.
3. Il Fornitore prende atto che le Amministrazioni, in ragione dei servizi e delle prestazioni oggetto di Appalto Specifico, potranno inserire, nei relativi Contratti di Fornitura, tutte o alcune delle penali contrattuali indicate dal comma 4 al comma 14 del presente articolo.
  4. **Rispetto del numero di rilievi conteggiati, riguardanti la fornitura o una singola area applicativa o di servizio, nel periodo di riferimento - Indicatore RLFN - soglia  $\leq 5$**  - secondo quanto stabilito al paragrafo 3.1 del Capitolato Tecnico, l'Amministrazione applicherà al Fornitore una penale pari all'1 ‰ (un per mille) del valore del singolo AS per ogni rilievo fuori soglia, fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno.
  5. **Rispetto della disponibilità della/e applicazione/i web e dei servizi ad esso collegati - Indicatore DISPW - soglia  $\geq 95\%$**  - secondo quanto stabilito al paragrafo 3.1 del Capitolato Tecnico, l'Amministrazione applicherà al Fornitore una penale pari all'0,5 ‰ (zero virgola cinque per mille) del valore del singolo AS per ogni punto percentuale o frazione di riduzione della soglia sopra indicata, fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno.
  6. **Rispetto dei time limits di consegna della Rassegna Stampa - Indicatore RSRC - soglia  $\leq 30$  minuti** - secondo quanto stabilito al paragrafo 3.2 del Capitolato Tecnico, l'Amministrazione applicherà al Fornitore una penale pari all'0,3 ‰ (zero virgola tre per mille) del valore del singolo AS per ogni frazione di 30 minuti di ritardo nella consegna della Rassegna Stampa, arrotondata per difetto (troncamento), fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno.
  7. **Rispetto dei time limits di consegna della Rassegna Stampa Audio/Video - Indicatore AVRC - soglia  $\leq 60$  minuti** - secondo quanto stabilito al paragrafo 3.3 del Capitolato Tecnico, l'Amministrazione applicherà al Fornitore una penale pari all'0,5 ‰ (zero virgola cinque per mille) del valore del singolo AS per ogni frazione di 60 minuti di ritardo nella consegna della segnalazione audio/video, arrotondata per difetto (troncamento), fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno.
  8. **Rispetto dei time limits di consegna della Rassegna Stampa Web - Indicatore RWRC - soglia  $\leq 60$  minuti** - secondo quanto stabilito al paragrafo 3.4 del Capitolato Tecnico, l'Amministrazione applicherà al Fornitore una penale pari all'0,5 ‰ (zero virgola cinque per mille) del valore del singolo AS per ogni frazione di 60 minuti di ritardo nella





consegna della segnalazione web, arrotondata per difetto (troncamento), fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno.

9. **Rispetto dei time limits di consegna del Servizio di Traduzione - Indicatore STRC - soglia  $\leq 180$  minuti** - secondo quanto stabilito al paragrafo 3.5 del Capitolato Tecnico, l'Amministrazione applicherà al Fornitore una penale pari all'0,5 ‰ (zero virgola cinque per mille) del valore del singolo AS per ogni frazione di 180 minuti di ritardo nella consegna della traduzione richiesta, arrotondata per difetto (troncamento), fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno.
10. **Rispetto dei time limits di consegna del Servizio di Analisi Quantitativa e Qualitativa della Rassegna Stampa - Indicatore AQRC - soglia  $\leq 2$  giorni lavorativi** - secondo quanto stabilito al paragrafo 3.6 del Capitolato Tecnico, l'Amministrazione applicherà al Fornitore una penale pari all'0,5 ‰ (zero virgola cinque per mille) del valore del singolo AS per ogni giorno lavorativo di ritardo nella consegna dell'analisi quantitativa e qualitativa della Rassegna Stampa richiesta, arrotondata per difetto (troncamento), fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno.
11. **Rispetto dei time limits di consegna del Tempo massimo di presa in carico della segnalazione ed avvio dell'intervento nel caso di tipologie di intervento BLOCCANTI - Indicatore TMPC - soglia  $\leq 3$  ore** - secondo quanto stabilito al paragrafo 3.7 del Capitolato Tecnico, l'Amministrazione applicherà al Fornitore una penale pari all'1 ‰ (un per mille) del valore del singolo AS per ogni frazione di 3 ore di ritardo nella segnalazione ed avvio dell'intervento per la risoluzione di problemi bloccanti, arrotondata per difetto (troncamento), fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno.
12. **Rispetto dei time limits di consegna del Tempo massimo di presa in carico della segnalazione ed avvio dell'intervento nel caso di tipologie di intervento NON BLOCCANTI - Indicatore TMPC - soglia  $\leq 6$  ore** - secondo quanto stabilito al paragrafo 3.7 del Capitolato Tecnico, l'Amministrazione applicherà al Fornitore una penale pari all'0,8 ‰ (zero virgola otto per mille) del valore del singolo AS per ogni frazione di 6 ore di ritardo nella segnalazione ed avvio dell'intervento per la risoluzione di problemi bloccanti, arrotondata per difetto (troncamento), fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno.
13. **Rispetto dei time limits di consegna del Tempo massimo di ripristino del servizio - Indicatore TMRS per le tipologie di intervento BLOCCANTI - soglia  $\leq 3$  ore** - secondo quanto stabilito al paragrafo 3.7 del Capitolato Tecnico, l'Amministrazione applicherà al Fornitore una penale pari all'1 ‰ (un per mille) del valore del singolo AS per ogni frazione di 3 ore di ritardo nella consegna della traduzione richiesta, arrotondata per difetto (troncamento), fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno.
14. **Rispetto dei time limits di consegna del Tempo massimo di ripristino del servizio - Indicatore TMRS per le tipologie di intervento NON BLOCCANTI - soglia  $\leq 6$  ore** - secondo quanto stabilito al paragrafo 3.7 del Capitolato Tecnico, l'Amministrazione applicherà al Fornitore una penale pari all'0,8 ‰ (zero virgola otto per mille) del valore del singolo AS per ogni frazione di 6 ore di ritardo nella consegna della traduzione





richiesta, arrotondata per difetto (troncamento), fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno.

15. Il Fornitore prende atto che l'Amministrazione avrà la facoltà di prevedere in ciascun Contratto di fornitura, apposite penali in caso di violazione dei livelli di servizio e degli obblighi previsti nella Richiesta di Offerta e nel Contratto di fornitura, nonché nei casi in cui le prestazioni contrattuali risultino eseguite in modo anche solo parzialmente difforme rispetto a quanto previsto nel presente Accordo Quadro, nel Capitolato d'Oneri e nei Contratti di fornitura e, laddove migliorative, nelle offerte presentate in sede di AQ e AS.
16. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali sopra stabilite, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Consip S.p.A. e/o dall'Amministrazione, per quanto di rispettiva competenza; in quest'ultimo caso, gli eventuali inadempimenti dovranno essere comunicati per conoscenza alla Consip S.p.A..
17. In caso di contestazione dell'inadempimento da parte della Consip S.p.A. e/o della singola Amministrazione, per quanto di rispettiva spettanza, il Fornitore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, a Consip S.p.A. e/o all'Amministrazione nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.
18. Qualora le predette deduzioni non pervengano alla Consip S.p.A. e/o all'Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Consip S.p.A. e/o Amministrazione, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le predette penali a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
19. La Consip S.p.A., per l'applicazione delle penali di cui al presente Accordo Quadro, potrà avvalersi della cauzione di cui al successivo articolo 11, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
20. L'Amministrazione potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali previste dal comma 4 al comma 14 del presente articolo e, se previste, dai Contratti di fornitura con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva relativa al singolo Appalto Specifico rilasciata dal Fornitore a garanzia degli adempimenti ivi previsti, di cui all'articolo 11, comma 8, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
21. La Consip S.p.A. potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore stimato dell'Accordo Quadro, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
22. Le Amministrazioni potranno applicare al Fornitore aggiudicatario dell'Appalto Specifico penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del Contratto di fornitura, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni, nonché della risoluzione contrattuale per inadempimenti che comportino l'applicazione di penali oltre la predetta misura massima.



23. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

## **ARTICOLO 11**

### **Cauzione**

1. A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula del presente Accordo Quadro, ivi inclusa quella relativa alla copertura dei costi per le verifiche ispettive di cui al precedente articolo 9, comma 4, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva di Euro \_\_\_\_\_ pari al 3 % del valore stimato dell'Accordo Quadro, mediante la stipula di una fideiussione bancaria o assicurativa con primario Istituto bancario o assicurativo, secondo le modalità e condizioni di seguito stabilite.
2. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali da parte di Consip S.p.A. e, pertanto, resta espressamente inteso che la stessa Consip S.p.A., fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 10, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali.
3. La cauzione garantisce altresì la serietà dell'offerta presentata dal Fornitore nel singolo Appalto Specifico secondo le prescrizioni, anche in merito alla eventuale escussione della stessa, contenute nel Capitolato d'oneri.
4. La garanzia opera per tutta la durata dell'Accordo Quadro e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall'Accordo Quadro e dalla partecipazione ai singoli Appalti Specifici e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate - previa deduzione di eventuali crediti della Consip S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini.
5. La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione dell'Accordo Quadro: in particolare, la garanzia verrà svincolata per una quota pari alla percentuale del 2% applicata al valore complessivo dell'Appalto Specifico, contestualmente alla comunicazione di avvenuta aggiudicazione dell'Appalto Specifico, e comunque entro un termine non superiore a 30 (trenta) giorni dalla stessa.
6. In caso di più Appalti Specifici aggiudicati in uno stretto arco temporale, Consip S.p.A. si riserva di raggruppare le quote di svincolo della cauzione.
7. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla Consip S.p.A.. Peraltro, qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, anche inerente alla partecipazione alla procedura di affidamento del singolo Appalto Specifico, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Consip S.p.A..
8. Con riferimento al singolo Appalto Specifico, il Fornitore si impegna, altresì, in caso di aggiudicazione, a corrispondere in favore dell'Amministrazione idonea cauzione



definitiva, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006, a garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali assunti in favore dell'Amministrazione medesima, che dovrà essere rilasciata alle condizioni e modalità stabilite nella Richiesta di Offerta. Resta inteso che detta cauzione dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione. La cauzione definitiva è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ., nascenti dall'esecuzione dei singoli Contratti di fornitura.

## **ARTICOLO 12**

### **Risoluzione**

1. In caso di inadempimento del Fornitore anche ad uno solo degli obblighi assunti con la stipula dell'Accordo Quadro che si protragga oltre il termine non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a.r. dalla Consip S.p.A., la medesima Consip S.p.A. ha la facoltà di considerare risolto di diritto, esclusivamente nei confronti del Fornitore inadempiente, l'Accordo Quadro e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
2. In ogni caso, si conviene che, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste negli artt. 135 e ss. D.lgs. 163/06, la Consip S.p.A., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., l'Accordo Quadro per la parte relativa al Fornitore inadempiente, nei seguenti casi:
  - a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura aperta per l'aggiudicazione del presente Accordo Quadro, nonché per la stipula del medesimo Accordo Quadro;
  - b) qualora il Fornitore ponga in essere comportamenti anticoncorrenziali tesi a falsare e/o eludere il confronto competitivo tra i Fornitori per l'aggiudicazione degli Appalti Specifici, ivi includendo tra le predette ipotesi la mancata presentazione di offerta, o di offerta idonea, per più di un Appalto Specifico;
  - c) qualora il Fornitore offra o, comunque, fornisca, in esecuzione di un Appalto Specifico, servizi che non abbiano i requisiti di conformità e/o le caratteristiche tecniche stabilite dalle normative vigenti nonché dal Capitolato Tecnico ovvero quelli migliorativi previsti nell'Offerta tecnica ovvero quelli eventualmente precisati per l'Appalto Specifico;
  - d) qualora il Fornitore offra o, comunque, fornisca, in esecuzione di un Appalto Specifico, la prestazione di servizi a condizioni e/o modalità peggiori rispetto a quelle



stabilite dalle normative vigenti, nonché dal Capitolato Tecnico, ovvero a quelle eventualmente offerte o a quelle precisate per l'Appalto Specifico;

- e) qualora il collaudo abbia avuto esito negativo per due volte consecutive anche solo per un servizio;
  - e) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
  - f) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Consip S.p.A.;
  - g) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l'Amministrazione e/o la Consip S.p.A.;
  - h) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all'articolo 10 del presente Accordo Quadro;
  - i) nei casi di cui agli articoli 15 (Riservatezza), 17 (Divieto di cessione del contratto), 19 (Brevetti industriali e diritti d'autore), 22 (Codice Etico - Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/2001), 23 (Tracciabilità dei flussi finanziari - Ulteriori clausole risolutive espresse) del presente atto.
3. Peraltro, in caso di risoluzione anche di uno solo dei Contratti di fornitura, la Consip S.p.A. si riserva di risolvere il presente Accordo Quadro per la parte relativa al Fornitore nei confronti del quale è stato risolto il Contratto di fornitura.
  4. Consip S.p.A. potrà procedere alla risoluzione dell'Accordo Quadro ai sensi del presente articolo laddove le singole Amministrazioni contraenti in ossequio a quanto previsto dall'art. 6, comma 8 del d.P.R. n. 207/2010 abbiano provveduto a risolvere il singolo Contratto di fornitura nell'ipotesi in cui il documento unico di regolarità contributiva del Fornitore, nei casi di cui al comma 3 del surrichiamato articolo, risulti negativo per due volte consecutive. A tal fine le Amministrazioni contraenti si impegnano a comunicare, inviando la relativa documentazione a supporto, le avvenute risoluzioni a Consip S.p.A.
  5. La risoluzione dell'Accordo Quadro legittima la risoluzione dei singoli Contratti di fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione dell'Accordo Quadro. In tal caso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Amministrazioni.
  6. La risoluzione dell'Accordo Quadro è causa ostativa all'aggiudicazione di nuovi Appalti Specifici ed è causa di risoluzione dei singoli Contratti di fornitura, salvo che non sia diversamente stabilito nei medesimi, e salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.
  7. In tutti i casi, previsti nel presente Accordo Quadro, di risoluzione dell'Accordo Quadro e/o del/i Contratto/i di fornitura, Consip S.p.A. e/o le Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, avranno diritto di escutere la cauzione prestata. Resta inteso che la Consip potrà rivalersi sulla cauzione di cui al precedente articolo 11 comma 1, mentre l'Amministrazione potrà rivalersi sulla cauzione di cui al comma 8 del predetto articolo 11. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata a/r. In ogni caso,



resta fermo il diritto della medesima Amministrazione e/o di Consip S.p.A. al risarcimento dell'ulteriore danno.

### ARTICOLO 13

#### Recesso

1. La Consip S.p.A., ha diritto di recedere unilateralmente dal presente Accordo Quadro, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di:
  - a) giusta causa,
  - b) reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi,
  - c) mutamenti di carattere organizzativo interessanti le Amministrazioni, che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi.Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
  - qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
  - ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Accordo Quadro.
2. In tali casi, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell'Amministrazione delle prestazioni eseguite relative ai singoli Contratti di fornitura, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nell'Accordo Quadro e nei Contratti di Fornitura, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ..
3. La Consip S.p.A. e/o l'Amministrazione potranno recedere per qualsiasi motivo, rispettivamente dall'Accordo Quadro ovvero da ciascun singolo Contratto di fornitura, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 cod. civ. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al/i Fornitore/i con lettera raccomandata a.r., purché, limitatamente ed esclusivamente per i Contratti di fornitura, l'Amministrazione tenga indenne l'appaltatore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.
4. In ogni caso di recesso, il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore dell'Amministrazione.
5. Il recesso del presente Accordo Quadro è causa ostativa all'aggiudicazione di nuovi Appalti Specifici ed è causa di recesso dei singoli Contratti di fornitura, salvo che non sia diversamente stabilito nei medesimi, fatto salvo, in ogni caso, quanto espressamente



disposto al precedente comma 2 in ordine a risarcimenti, compensi, indennizzi e/o rimborsi.

#### **ARTICOLO 14**

##### **Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro**

1. Ciascun Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dall'Accordo Quadro e dai singoli Contratti di Fornitura le disposizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula di ciascun Contratto di fornitura alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni, anche tenuto conto di quanto previsto all'art. 86, comma 3 bis del D.Lgs. n. 163/2006.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità dell'Accordo Quadro.

#### **ARTICOLO 15**

##### **Riservatezza**

1. Ciascun Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell'Accordo Quadro e dei Contratti di fornitura; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
3. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o la Consip S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo



Contratto di fornitura ovvero l'Accordo Quadro, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o alla Consip S.p.A..

5. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell'Accordo Quadro e dei Contratti di fornitura aggiudicati in proprio favore - salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti.
6. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 21, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy).

## **ARTICOLO 16**

### **Responsabile della Fornitura**

1. Ciascun Fornitore ha l'onere di nominare, entro n. 10 (dieci) giorni dalla stipula del presente atto, un Responsabile del Servizio, con incarico di essere il referente responsabile nei confronti di Consip S.p.A. per l'esecuzione del presente Accordo Quadro, e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.
2. Il Responsabile del Servizio, nominato dal Fornitore, salvo che non sia diversamente stabilito nel Contratto di fornitura, è altresì il referente responsabile nei confronti dell'Amministrazione, per quanto di propria competenza, e quindi, ha la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.
3. In difetto di nomina, sarà considerato Responsabile della Fornitura il legale rappresentante del Fornitore.
4. Qualora il Fornitore dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Responsabile della Fornitura, dovrà darne immediata comunicazione scritta a Consip S.p.A. e/o all'Amministrazione.

## **ARTICOLO 17**

### **Divieto di cessione del contratto**

1. È fatto assoluto divieto a ciascun Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, l'Accordo Quadro ed i singoli Contratti di fornitura, a pena di nullità della cessione medesima.
2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, la Consip S.p.A. e l'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, l'Accordo Quadro ed il Contratto di Fornitura.

## **ARTICOLO 18**

### **Costi della sicurezza**

1. L'Amministrazione, con la Richiesta d'offerta, provvederà, ai sensi dell'articolo 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, ad predisporre, ove ne ricorrano i presupposti, il documento di valutazione dei rischi da interferenze, recante una valutazione ricognitiva dei rischi relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare



dall'esecuzione della prestazione, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto, con l'indicazione delle misure per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenza, nonché dei relativi costi.

2. Il Fornitore dovrà sottoscrivere per accettazione il DVRI che costituisce parte integrante e sostanziale dei documenti contrattuali.
3. L'Amministrazione dovrà indicare nell'Appalto Specifico i costi da interferenza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).

## **ARTICOLO 19**

### **Brevetti industriali e diritti d'autore**

1. Ciascun Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, come più precisamente indicato al paragrafo 5 del Capitolato Tecnico; il Fornitore, pertanto, si obbliga a manlevare l'Amministrazione e la Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.
2. Qualora venga promossa nei confronti dell'Amministrazione e/o della Consip S.p.A. azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l'Amministrazione e/o la Consip S.p.A. sono tenute ad informare prontamente per iscritto al Fornitore delle suddette iniziative giudiziarie.
3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti delle Amministrazioni e/o della Consip S.p.A., queste ultime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell'Accordo Quadro e/o dei singoli Contratti di fornitura, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi e/o le forniture erogati.

## **ARTICOLO 20**

### **Foro competente**

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e la Consip S.p.A., sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

## **ARTICOLO 21**

### **Trattamento dei dati personali**

1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione del presente Accordo Quadro - le informazioni di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 recante "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" circa il





trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione dell'Accordo Quadro stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.

2. Consip S.p.A. tratta i dati relativi all'Accordo Quadro ed all'esecuzione dello stesso in ottemperanza agli obblighi di legge, per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Amministrazioni, per il controllo della spesa totale nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
3. Le Amministrazioni ed il Fornitore acconsentono espressamente al trattamento ed all'invio a Consip S.p.A. da parte del medesimo Fornitore e/o Amministrazioni, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio per le finalità connesse all'esecuzione dell'Accordo Quadro. Acconsentono, altresì, a che i dati conferiti, trattati in forma anonima, nonché i nominativi degli aggiudicatari, le risultanze delle offerte ed i prezzi di aggiudicazione siano diffusi tramite i siti internet [www.consip.it](http://www.consip.it) e [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it) e [www.mef.gov.it](http://www.mef.gov.it). La trasmissione dei dati dal Fornitore alle Amministrazioni e, per esse, a Consip S.p.A. avverrà anche per via telefonica e/o telematica nel rispetto delle disposizioni in materia di comunicazioni elettroniche di cui al D.Lgs. n. 196/2003.
4. Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. n. 196/2003 con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.
5. Le Parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

## **ARTICOLO 22**

### **Codice Etico - Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/2001**

1. Ciascun Fornitore dichiara di aver preso visione del Codice Etico della Consip S.p.A. consultabile sul sito internet di quest'ultima e di uniformarsi ai principi ivi contenuti. In particolare si precisa che gli obblighi in materia di riservatezza di cui all'art. 12 del Codice Etico verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con la Consip S.p.A. e comunque per i cinque anni successivi alla scadenza contrattuale.
2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui al precedente comma, la Consip S.p.A., fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Accordo Quadro.
3. Il Fornitore, per effetto della sottoscrizione del presente Accordo quadro, si impegna: (i) ad operare nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui al D.Lgs. n. 231/2001; (ii) ad uniformarsi alle previsioni contenute nel Modello di organizzazione, gestione e controllo



adottato dalla Consip S.p.A. ai sensi della D.Lgs. n. 231/2001 per le parti di pertinenza del Fornitore medesimo.

## **ARTICOLO 23**

### **Tracciabilità dei flussi finanziari - Ulteriori clausole risolutive espresse**

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore, aggiudicatario del singolo Appalto specifico, si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Accordo Quadro e nei Contratti di fornitura, si conviene che, in ogni caso, le Amministrazioni, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potranno risolvere di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., i singoli Contratti di Fornitura nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché delle Determinazioni dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 8 del 18 novembre 2010 e n. 4 del 7 luglio 2011, fatte salve le eventuali ulteriori indicazioni sugli "strumenti idonei" che dovessero essere emanate dalla medesima Autorità.
3. In ogni caso, si conviene che la Consip S.p.A., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, si riserva di risolvere di diritto l'Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., nell'ipotesi di reiterati inadempimenti agli obblighi di cui al precedente comma.
4. L'Accordo Quadro è inoltre condizionato in via risolutiva all'irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/2001, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni, ed è altresì condizionato in via risolutiva all'esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000; in tali ipotesi - fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, comma 3 del D.P.R. n. 445/2000 - l'Accordo Quadro e/o i singoli Contratti di fornitura si intenderanno risolti anche relativamente alle prestazioni ad esecuzione continuata e periodica, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.

## **ARTICOLO 24**

### **Clausola finale**

1. Il presente Accordo Quadro ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare



specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole dell'Accordo Quadro e/o dei singoli Contratti di fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento dell'Accordo Quadro o dei singoli contratti di fornitura (o di parte di essi) da parte della Consip S.p.A. e/o dell'Amministrazione non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime Parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Accordo Quadro si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dai Contratti di fornitura attuativi o integrativi dell'Accordo Quadro che sopravvivrà ai detti Contratti di fornitura continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasto, le previsioni del presente atto prevarranno su quelle dei Contratti di fornitura, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

Roma, lì \_\_\_\_

**CONSIP S.p.A.**

**IL FORNITORE**

*Dott. Domenico Casalino*

C.F.:

C.F.:

Certificatore:

Certificatore:

Validità: dal \_\_\_\_\_ al, \_\_\_\_\_

Validità: dal \_\_\_\_\_ al, \_\_\_\_\_

Firma digitale: n. \_\_\_\_\_

Firma digitale: n. \_\_\_\_\_

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

- Articolo 3 (Oggetto dell'Accordo Quadro); Articolo 4 (Durata dell'Accordo Quadro); Articolo 7 (Obbligazioni generali del Fornitore); Articolo 8 (Obbligazioni specifiche del Fornitore); Articolo 9 (Verifiche ispettive e monitoraggio); Articolo 10 (Penali); Articolo 11 (Cauzione); Articolo 12 (Risoluzione); Articolo 13 (Recesso); Articolo 14 (Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro); Articolo 15 (Riservatezza); Articolo 17 (Divieto di cessione del contratto); Articolo 18 (Costi della sicurezza); Articolo 19 (Brevetti industriali e diritti d'autore); Articolo



20 (Foro competente); Articolo 21 (Trattamento dei dati personali); Articolo 22 (Codice Etico - Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/2001); Articolo 23 (Tracciabilità dei flussi finanziari - Ulteriori clausole risolutive espresse); Articolo 24 (Clausola finale).

Roma, lì \_\_\_\_ \_\_\_\_

**IL FORNITORE**

**IL FORNITORE**

C.F.:

C.F.:

Certificatore:

Certificatore:

Validità: dal \_\_\_\_ al, \_\_\_\_

Validità: dal \_\_\_\_ al, \_\_\_\_

Firma digitale: n. \_\_\_\_\_

Firma digitale: n. \_\_\_\_\_